



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

DECRETO

N. 10

IN DATA 13/03/2014

Oggetto: Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013. Modifiche alla legge regionale n. 18 del 24 giugno 2008. Provvedimenti.

Il Responsabile dell' Ufficio Ospedalità
Privata e Accreditamento Strutture
Ospedaliere

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
OSPEDALITÀ PRIVATA
(dott. ssa Simona Vespaide)
Simona Vespaide

Il Direttore del Servizio Ospedalità
Pubblica e Privata

SERVIZIO OSPEDALITÀ
PUBBLICA E PRIVATA
Direttore del Servizio
(dott. ssa Sandra SCARLATELLI)
Sandra Scarlatelli

Il Direttore del Servizio
Assistenza Territoriale

Gianni Piumi

Il Direttore del Servizio Assistenza Socio-
Sanitaria e Politiche Sociali

M. Delate

Il Direttore Generale per la Salute

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
(Dott. Antonio LASTORIA)
Antonio Lastoria

Visto: Il Sub Commissario Ad Acta

Luca Monti





**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

DECRETO

N. 10

IN DATA 13/03/2014

Oggetto: Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013. Modifiche alla legge regionale n. 18 del 24 giugno 2008. Provvedimenti.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013 il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, Arch. Paolo di Laura Frattura è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulle base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i Programmi operativi per gli anni 2013-2015 (ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135), e di procedere alla loro attuazione;

VISTA la legge regionale n.18 del 24 giugno 2008: "*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la materia dell'accreditamento istituzionale, rientra tra quelle di competenza del Commissario ad acta, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, sopra citata;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal successivo D.Lgs. n. 229/99 ed in particolare gli articoli 8 *ter* e 8 *quater* ;

RICHIAMATA altresì la citata L.R. 18/08 ed in particolare l'articolo 12, comma 1, che disciplina la voltura dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

CONSIDERATO, altresì, l'orientamento giurisprudenziale in materia di voltura dell'accREDITAMENTO (cfr. *ex plurimis*: Consiglio di Stato, sez IV, sentenza del 9 dicembre 2002, n. 6693 e TAR Puglia, sentenza del 17 dicembre 2009, n. 3246 resa su ricorso al TAR Puglia n. 1784/2009 R.G., secondo cui a differenza del previgente regime di convenzionamento, l'accREDITAMENTO non riguarda la persona e/o le qualità personali (e/o tecnico professionali) del titolare o del gestore della struttura, ma si riferisce esclusivamente a quest'ultima in quanto sia dotata (o meno) degli standards necessari per assicurare, per un verso, effettivamente al cittadino l'esercizio del diritto di libera scelta della struttura a cui rivolgersi e, per altro, verso quel regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private in modo da garantire nel miglior modo possibile la qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati);

DATO ATTO, altresì, di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato sez. III, che, con la sentenza n. 6145/12, afferma che: <<... *l'esercizio provvisorio ha natura di strumento conservativo del patrimonio dell'impresa fallita e la curatela ha posizione di terzeità nei confronti dell'attività svolta dall'impresa prima del fallimento...*>>; che: <<...*il curatore fallimentare, pur se subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'impresa fallita, non configura un sostituto del fallito, ma è un organo del fallimento che, in veste di pubblico ufficiale, ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare nell'interesse dei creditori...*>>; che: <<...*il curatore è subentrato nei rapporti attivi instaurati in capo all'impresa fallita e, quindi, anche nella titolarità, dell'accREDITAMENTO...*>>;

DATO ATTO di quanto contenuto nel parere ministeriale n. 1-P del 08.01.2014, con il quale si richiede: <<...*di voler chiarire se la normativa regionale preveda disposizioni dirette a regolamentare la specifica procedura di voltura dell'accREDITAMENTO, invitando la Regione, in caso di risposta negativa, a voler prevedere una disposizione specifica in tal senso ...*>> ;

CONSIDERATO che, in esito al predetto parere ministeriale, si ritiene di prevedere una normativa specifica *ad hoc*, in merito alla voltura dell'accREDITAMENTO istituzionale, anche in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra esposto;

PRESO ATTO di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 228 del 16 luglio 2013, con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, commi 1 e 2, 67 commi 1 e 2, 68 comma 1, lettera a), e 69, della legge della Regione Molise n. 2 del 2012 <<...*nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del Commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria...*>>, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2012;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 5 del 05.02.2014: *“Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013- Verbale riunione congiunta dei Tavoli Tecnici per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei LEA con la Regione Molise, del 21 novembre 2013- Decreto Commissariale n. 14 in data 21.05.2012 e Decreto Commissariale n. 19 in data 31.05.2012. Provvedimenti.”*;



DATO ATTO, altresì, di quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, in ordine alle visite di verifica per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale;

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 4, l.r. 18/08, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge regionale in parola, la Regione si avvale del supporto tecnico-amministrativo dell'AS.Re.M;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 462 in data 11 maggio 2009 recante: *“ L.R. 18/08-DGR n. 219 in data 10.03.09. Modulistica per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività Sanitaria. Provvedimenti”*;

DATO ATTO che, con tale provvedimento la Giunta Regionale ha precisato che ex artt. 6 e 7 e art. 30, comma 4, fra loro in combinato disposto, la verifica tecnica circa il rispetto dei requisiti minimi per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è di competenza dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise AS.Re.M, quale organismo di supporto tecnico della Regione;

DATO ATTO, altresì, che con la determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 38 del 25/02/2013, veniva impartita direttiva al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale per il Molise, AS.Re.M, di espletare, a livello aziendale, per il tramite del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, l'attività di verifica tecnica concernente il possesso dei requisiti ulteriori di qualità, necessari per il rilascio del provvedimento di accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, analogamente a quanto già avviene per gli *audit* sul campo, finalizzati al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

CONSIDERATO che l'AS.Re.M., dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, per disposizione di legge, attua le linee programmatiche individuate dall'Ente Regione ed è già competente per la verifica tecnica concernente i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria; inoltre la stessa è dotata di personale tecnico-sanitario idoneo all'effettuazione delle visite di verifica;



RILEVATO che la disciplina regionale dei requisiti per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO è contenuta nel Manuale approvato con le deliberazioni di G.R. n. 1135 del 04/11/08 recante: *“ Deliberazione di Giunta Regionale n. 361/2007. “Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Molise sottoscritto in data 27 marzo 2007-Programma Operativo di Rientro 2007/2008/2009. Obiettivo Operativo 11.3.Provvedimenti”- Conferma “Manuale di disciplina dei requisiti per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie”. Provvedimenti.”* , e n. 738 del 13/07/09 recante: *“Piano Operativo di rientro- Triennio 2007/2008/2009. Obiettivo operativo 11.3- Disciplina requisiti per l'Autorizzazione e l'AccREDITAMENTO delle Strutture socio-sanitarie. Provvedimenti”*;



RILEVATA la necessità di procedere alla soppressione dell' organismo "Gruppo Accreditamento Regionale - G.A.R" ., alla luce di quanto sopra esposto e di individuare, ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 4, l'AS.Re.M, quale organo competente ai sensi dell'art. 17, c. 2 della L.R. 18/08, in quanto dotata di personale tecnico-sanitario idoneo all'effettuazione delle visite di verifica, ed in virtù dei compiti di amministrazione attiva alla stessa spettanti;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra esposto:

- di approvare l'allegata proposta di modifica alla legge regionale n.18 del 24 giugno 2008 (All. A), e relazione illustrativa (All. B), consistente nell'inserimento nella ridetta L.R. 18/08, dopo l'articolo 12: " *Decadenza dell'autorizzazione*", di un articolo 12 bis che disciplini in ordine alla " *Voltura dell'accreditamento istituzionale*", ed all'articolo 31: " *Abrogazioni*", di ulteriori due commi relativi, rispettivamente, all'abrogazione della lettera g), comma 1 dell'articolo 2 ed alla soppressione all'articolo 17, commi 4 e 5 delle parole: " G.A.R. " e "o"; e la parola " G.A.R." è sostituita con le parole "organo competente, di cui al comma 4";

- di trasmettere, per l'effetto, alla Giunta Regionale il presente decreto, unitamente agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai fini dell'adozione preordinata all'inoltro al Consiglio Regionale, per gli adempimenti consequenziali;

-di stabilire che la AS.Re.M è organo competente, ai sensi della L.R. 18/08 e s.m.i, art. 17 c.2, per l'effettuazione delle visite di verifica circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 16, c. 1, lettere a), b) e c), analogamente a quanto già avviene per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

-di prendere atto, inoltre, che la AS.Re.M è l'organo competente, di cui all'art. 7, commi 5 e 6; all'art. 17, commi 2, 4, 5 e 6; all'art. 20, comma 1; all'art. 24, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18;

RICHIAMATA la legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) ed in particolare l'art. 2, commi 80 e 83;

in virtù dei poteri conferiti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013;

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di approvare l'allegata proposta di modifica alla legge regionale n.18 del 24 giugno 2008 (All. A), e relazione illustrativa (All. B), consistente nell'inserimento nella ridetta L.R. 18/08, dopo l'articolo 12: " *Decadenza dell'autorizzazione*", di un articolo 12 bis che disciplini in ordine alla " *Voltura dell'accreditamento istituzionale*", ed all'articolo 31: " *Abrogazioni*", di ulteriori due commi relativi, rispettivamente, all'abrogazione della lettera g), comma 1 dell'articolo 2 ed alla soppressione all'articolo 17, commi 4 e

5 delle parole: " G.A.R. " e "o"; e la parola "G.A.R." è sostituita con le parole : " organo competente, di cui al comma 4";

2. di trasmettere, per l'effetto, alla Giunta Regionale il presente decreto, unitamente agli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai fini dell'adozione preordinata all'inoltro al Consiglio Regionale, per gli adempimenti consequenziali;

3. di stabilire che la AS.Re.M, per il tramite del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, è organo competente, ai sensi della L.R. 18/08 e s.m.i, art. 17 c.2, per l'effettuazione delle visite di verifica circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici di cui all'art. 16, c. 1, lettere a), b) e c), analogamente a quanto già avviene per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

4. di prendere atto, inoltre, che la AS.Re.M è l'organo competente, di cui all'art. 7, commi 5 e 6; all'art. 17, commi 2, 4, 5 e 6; all'art. 20, comma 1; all'art. 24, comma 2, della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18;

5. di disporre, altresì, che l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, costituisce direttiva vincolante per il Direttore Generale AS.Re.M;

6. di trasmettere il presente decreto commissariale ai competenti Dicasteri.

Il presente decreto, composto da n. 7 pagine e n. 2 allegati sarà pubblicato sul BURM e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
Paolo di Laura Frattura

